



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0003277
del 20/03/2017 ore 12:52:05
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/LGS:sc

Roma, 20 MAR. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Enna
P.zza Garibaldi, 1
94100 Enna**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 80/2017_Codice deontologico_Ritenzione documenti.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 7 marzo nella quale l'Ordine chiede di sapere se sia consentito all'iscritto che abbia rinunciato formalmente ad un incarico professionale e che si trovi a detenere la documentazione del cliente, depositare tale documentazione, in caso di mancato ritiro da parte del cliente, presso la sede dell'Ordine.

In riferimento alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che l'art. 2235 cod.civ. vieta espressamente al prestatore d'opera intellettuale di ritenere la documentazione del cliente al di là del tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali¹. Conformemente a tale previsione di legge, il Codice deontologico² fa obbligo al professionista di restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione fornita per l'espletamento del mandato³.

Ciò premesso, con riferimento alla specifica questione se sia consentito all'iscritto depositare la documentazione dell'ex cliente presso l'Ordine, tale soluzione non appare prospettabile se non nei limiti in cui l'Ordine, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. h), sia chiamato ad esercitare la funzione di composizione delle liti insorte tra iscritto e cliente su concorde richiesta delle parti.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione

¹ Vd. art. 2235 cod.civ.:

"Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".

² Vd. informativa CNDCEC n. 109 del 30 dicembre 2015, Codice Deontologico della Professione (consultabile sul sito: www.commercialisti.it).

³ Vd. Art. 23, co. 4, Codice Deontologico.